STATUTO
FONDAZIONE ANGELO MAJ
ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1
(Storia della Fondazione)

La Fondazione Angelo Maj è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro nato dalla trasformazione dell'IPAB "Casa di ricovero Angelo Maj", disposta con delibera della Regione Lombardia n. VII/16016 del 16.01.2004, con decorrenza 01 febbraio 2004.

La "Casa di Ricovero Angelo Maj" trae la sua origine per volontà del Geom. Angelo Maj che per disposizione testamentaria donò i propri beni, fabbricati e terreni adiacenti, affinché venisse costituita una Casa di Riposo per gli Anziani bisognosi di Gorzone, Angolo Terme, Schilpario, Colere, Vilminore di Scalve, Azzone.

Essa aveva lo scopo di provvedere al ricovero, al sostentamento e all'assistenza dei vecchi poveri di ambo i sessi della Valle di Scalve di Angolo e di Gorzone, che non avessero parenti tenuti alla prestazione degli alimenti.

La Casa di Riposo venne eretta in Ente Morale – IPAB con DPR del 21/12/1948.

La Struttura è provvista di autorizzazione al funzionamento e di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2
(Denominazione)

È costituita quale Fondazione di diritto privato la "FONDAZIONE ANGELO MAJ – ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve denominata anche "FONDAZIONE ANGELO MAJ ETS".

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ARTICOLO 3
(Sede Legale e durata)

La Fondazione ha sede legale in Darfo Boario Terme (BS) e persegue le proprie finalità in ambito nazionale. La Fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 4
(Oggetto, finalità ed attività istituzionali)

La fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Nello specifico la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

La fondazione potrà inoltre esercitare le attività, diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione svolge la propria attività principale nei settori dell'assistenza sociale, educativa, sociosanitaria e sanitaria rivolgendosi a persone svantaggiate, ammalate e/o bisognose di ogni età, sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente realizzando e gestendo servizi sociali, educativi, socioassistenziali, sociosanitari e sanitari di natura residenziale, semiresidenziale o domiciliare, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata

In tutti i servizi esercitati dalla fondazione verrà garantita una priorità di accesso ai residenti dei comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve, così come voluto dalle tavole fondative.

La Fondazione può promuovere, finanziare e partecipare a consorzi, reti di impresa, società cooperative anche di tipo sociale, start up anche a carattere sociale, incubatori e progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione potrà inoltre acquisire partecipazioni o interessenze in altre Strutture, Enti o Società, con fini analoghi alle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Il tutto sempre ove consentito e nei limiti della normativa di cui al Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5
(Patrimonio)

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati, vengono in proprietà della fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai

sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

La Fondazione potrà acquisire immobili utili e/o necessari alla propria attività istituzionale.

ARTICOLO 6
(Mezzi finanziari)

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi:

a) Con i redditi derivanti dal patrimonio.
b) Con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
c) Con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione e attività di raccolta fondi ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione.
d) Con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.
e) Con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

ARTICOLO 7
(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vicepresidente della Fondazione;
- L' Organo di controllo;
- L'Organo di Revisione

ARTICOLO 8
(Consiglio di amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri effettivi, che durano in carica cinque anni interi e comunque fino alla loro sostituzione.

Il primo Consiglio è quello attuale e rimarrà in carica cinque anni dalla data di trasformazione.

I componenti effettivi del Consiglio vengono nominati con le seguenti modalità:

- Due membri eletti dal comune di Darfo Boario Terme.

- Un membro eletto dal comune di Angolo Terme.
- Un membro eletto dal comune di Azzone.
- Un membro eletto dal comune di Colere.
- Un membro eletto dal comune di Schilpario.
- Un membro eletto dal comune di Vilminore di Scalve.

I Consiglieri dovranno essere scelti tra i cittadini particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza, economiche o giuridiche od in attività connesse. I consiglieri dovranno inoltre rispettare i requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza

Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, le persone nominate sono incompatibili con la carica di Sindaco nei Comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco dei medesimi comuni.

I componenti il Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rinnovati.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I Consiglieri decadono se non sono presenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo di grave forza maggiore. Le tre sedute consecutive da computarsi per la decadenza devono avere almeno un arco temporale di tre mesi.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Direttore generale con parere consultivo.

La nomina pubblica degli amministratori è da intendersi come mera designazione, espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza, ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo dal soggetto nominante. La responsabilità dei Comuni titolari delle nomine si esaurisce all'atto della nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, in nessun caso il soggetto che ha provveduto alla nomina può procedere alla revoca della stessa.

Ai membri degli Organi amministrativi non può essere corrisposto alcun compenso economico salvo il rimborso delle spese di ufficio documentate

ARTICOLO 9
(Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio, nei suoi membri effettivi, senza possibilità di delega:

- Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica pro – tempore.
- Elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- Approva il bilancio d'esercizio, la relazione di missione ed il bilancio sociale.
- Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.
- Predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione.

- Approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti.
- Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.
- Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.
- Nomina, qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale della Fondazione.

ARTICOLO 10
(Convocazione, adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno una volta l'anno.

Le adunanze sono indette con invito scritto, recapitabile anche tramite posta elettronica, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità le proposte si intendono respinte. Non è comunque mai prevista la prevalenza del voto del presidente. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali; salve eventuali diverse maggioranze previste dalle inderogabili norme di legge.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal direttore generale nella funzione di Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta di firmare si deve farne menzione nei verbali.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici – scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente o dal Presidente temporaneo della seduta.

ARTICOLO 11
(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio d'esercizio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di amministrazione, con propria ordinanza.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di amministrazione nei tempi possibili ed utili.

Il Presidente propone la elezione di un Vicepresidente tra i consiglieri in carica. Esso assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento dello Stesso.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente ed il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. A parità di nomina le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

ARTICOLO 12
(Organismo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato su delibera del Consiglio di amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio.
Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13
(Revisione Legale dei Conti)

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.
L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.
Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ARTICOLO 14
(Direttore Generale)

Il Direttore Generale, qualora se ne ravvisi la necessità, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, e le relative mansioni saranno stabilite nel regolamento amministrativo approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ed il Consiglio di amministrazione possono sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal già menzionato regolamento amministrativo.

ARTICOLO 15
(Volontariato)

La Fondazione promuove la cultura del volontariato, attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 16
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio di esercizio consuntivo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e dal bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative.

ARTICOLO 17
(Estinzione e Devoluzione del patrimonio)

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, nel rispetto delle norme di legge e dell'art. 28 c.c..

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se

imposte dalla legge. La Fondazione previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ARTICOLO 18
(Norme transitorie)

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti per le fondazioni riconosciute, con esplicito richiamo a quanto previsto dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117)